

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE****PER IL LAZIO****MEMORIA****(Ud. 14 ottobre 2009 – RG. 6916/2007)**

**Per CIDA-UNADIS**, in persona del legale rappresentante, il Segretario Generale p.t. Massimo Fasoli, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Nino Longobardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, v.le Mazzini n. 134 sc.B, int. 27

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *p.t.*;

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del Ministro *p.t.*;

\* \* \* \* \*

1. Con l'ordinanza n. 640/2009 la Sezione Prima del Tar Lazio ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare una relazione di chiarimenti «in ordine ai titoli di studio posseduti dai candidati ammessi alla procedura, con particolare riguardo alla presenza di soggetti in possesso della sola laurea triennale».

L'Amministrazione, nel comunicare che 21 candidati in possesso della sola laurea triennale sono stati ammessi alla procedura ed hanno sostenuto le prove scritte, ha soprattutto inteso sviare l'attenzione del Collegio dalla circostanza – ampiamente illustrata negli atti di questa difesa – che la previsione legislativa di cui all'art. 28, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 è rimasta immutata nel tempo ad indicare, quale requisito minimo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
Sezione 1<sup>a</sup>

24 SET 2009

1

REG. PROT.

REG. RIC.

N°.....

N°.....

per la partecipazione al concorso per dirigente della p.a., il possesso della laurea quadriennale.

La stessa Circolare della Funzione Pubblica, qui impugnata, ha, del resto, riconosciuto che, anche alla stregua della legge sulla dirigenza del 2002, per laurea deve intendersi la laurea quadriennale, ovvero il diploma di laurea. Come si è anche sottolineato, la medesima circolare impugnata – secondo una supposta onnipotenza ministeriale – ha preteso che la cancellazione del requisito minimo previsto dalla legge (: diploma di laurea ovvero laurea quadriennale) sia effetto del decreto ministeriale del 5 maggio 2004!

Quanto appena ricordato agevola la comprensione della nuova strategia difensiva dell'Amministrazione e consente di evidenziarne l'inconsistenza.

In contrasto con quanto riconosciuto dalla Funzione Pubblica nella circolare impugnata, il mutamento del requisito minimo per la partecipazione ai concorsi per la dirigenza (con conseguente svalutazione di esso alla laurea triennale) sarebbe effetto – si sostiene adesso - della riformulazione dell'art. 28 cit., complessivamente considerato, ovvero sarebbe effetto della L. 145/2002 che ha provveduto a tale riformulazione. Deriverebbe, in particolare, dall'attuale testo del comma 3 dell'art. 28, cit., secondo cui *«al corso-concorso "possono essere ammessi (...) soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private (...).»*.

Si legge, al riguardo, nell'atto depositato il 23 giugno 2009: «Dal confronto delle due disposizioni – che disciplinano le due modalità di accesso alla dirigenza oggi possibili e che, contenute nella medesima disposizione di legge, devono essere interpretate uniformemente, attribuendo a parole uguali il medesimo significato – appare evidente che in tutte e due i casi è richiesto il possesso della laurea. Tuttavia, in un caso, quello relativo al corso-concorso, il solo diploma di laurea non è sufficiente, perché è richiesto anche il diploma di laurea specialistica (o magistrale). Pertanto, mentre per il corso concorso è richiesto il possesso della laurea specialistica (rilasciata al termine del secondo ciclo biennale di studio, dopo aver ottenuto la laurea di primo livello), tale requisito non è richiesto per la partecipazione al concorso pubblico, per la cui ammissione la legge non prevede l'ulteriore requisito della laurea specialistica, come evidenziato dalla mancanza, nel primo periodo del comma 2 (speculare al corrispondente primo periodo del comma 3) dell'inciso "nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica".

Va in primo luogo rilevato che un tale subdolo modo di cancellazione di un requisito minimo a presidio dell'accesso al delicato ruolo della dirigenza pubblica non può che essere opzione interpretativa estrema, qualora obbligata, anche in quanto palesemente contrastante con il principio di buon andamento previsto dall'art. 97 Cost.

Deve essere, quindi, particolarmente sottolineato che l'interpretazione avanzata dall'Amministrazione, apparentemente lineare in quanto la laurea specialistica può rappresentare il completamento della laurea triennale, resta esclusa ove si esaminino gli altri titoli alternativamente previsti ai fini dell'ammissione al corso-concorso. Infatti, «diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, come altri titoli post-

universitari» presuppongono il possesso della laurea quadriennale (oggi della laurea specialistica).

Pertanto, l'espressione «soggetti muniti di laurea» indica in linea generale, anche con riguardo al comma 3 dell'art. 28, soggetti in possesso della laurea quadriennale, con l'eccezione dei soggetti che hanno conseguito la «laurea specialistica». Quantomeno, nel contesto di cui al comma 3 dell'art. 28, la laurea assume un connotato generico, non influente sull'interpretazione del comma 2 dello stesso articolo, considerato il rilievo assorbente degli altri titoli richiesti.

Del resto, il comma 3 dell'art. 28, cit. costituisce disposizione di legge che non è affatto la medesima di quella contenuta nel precedente comma 2 – ciò che è erroneamente affermato dall'Amministrazione – pur essendo contenuta nel medesimo articolo di legge.

Non a caso, ancora, nell'atto difensivo del Ministero resistente si confonde la laurea triennale con il diploma di laurea (che indica la laurea quadriennale), mentre si parla di diploma di laurea specialistica anziché, correttamente, di laurea specialistica!

Si sottolinea anche l'illegittimità del bando per eccesso di potere in quanto – come denunciato con il ricorso introduttivo - *«equipara .... la laurea triennale, la laurea quadriennale e la laurea specialistica»* senza prevedere una differenziata valutazione dei diversi titoli.

Si rappresenta, infine, che il richiesto annullamento degli atti impugnati mira a ristabilire il requisito minimo per l'accesso ai concorsi di dirigente della pubblica amministrazione, costituito dalla laurea quadriennale (: diploma di laurea) a garanzia di uno standard minimo di preparazione (da ritenere appena conforme a decenza),

standard presidiato, come si è sottolineato, dall'art. 97 Cost.; mira, inoltre, a garantire la corretta valutazione dei titoli di accesso alla dirigenza.

\* \* \* \*

Si insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, ovvero affinché il Collegio adito annulli – *in parte* qua - la determinazione del Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio III- Concorsi e assunzioni del 10 maggio 2007 pubblicato nella G.U. n. 39 del 18 maggio 2007 – 4<sup>a</sup> serie speciale, con la quale è stato bandito il “Concorso, per esami, per il conferimento di 40 posti di dirigente di seconda fascia del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria indetto con P.D.G. 10 maggio 2007” (All. A al ricorso di merito), nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294, in materia di riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso alle pubbliche amministrazioni (All. B al ricorso di merito).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Roma, 18 settembre 2009

Prof. Avv. Nino Longobardi

